

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 23 ottobre 2025, n. 547 **SOCIETA' COOP. SOCIALE LIBELLULA – PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dell'articolo 3 R.R. n. 14/2014 per l'Area Sud in relazione alla richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA' ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione presentata dal Comune di TRICASE per una struttura semiresidenziale terapeutica per minori (CSRTM) ex art. 2 del reg. n. 14 del 18/07/2014 limitatamente a n. 10 utenti da ubicarsi in Tricase alla Via Filangeri SN – ASL LE.**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento ad interim dell'incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Viste le LL.RR. del 29/12/2023 nn. 37 e 38 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 18 del 22/01/2024;

Vista la DGR n. 1375 del 30/09/2025 di proroga degli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 28 del 30/09/2025 del Dipartimento Personale e Organizzazione di proroga degli incarichi di direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale al 31/10/2025.

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

L'art. 8-ter, comma 3 del D.Lgs. n. 502/92 prevede che: *"Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in*

ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture."

La L.R. 2 maggio 2017, n. 9 (*"Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private"*) e s.m.i. prevede all'art. 7, commi 1-3, quanto segue:

"1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato. 2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1. 3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni."

La Giunta Regionale, con Deliberazione n. 2037 del 07/11/2013 pubblicata sul BURP n. 154 del 26/11/2013, ha stabilito principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dell'articolo 7 della L.R. n. 8/2004 (all'attualità ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m. i.) per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, della medesima legge (attualmente trasfusi nell'art. 5, punti 1 e 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.).

Con Pec del 01.07.2024, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. 0338347 del 04.07.2024, è stata trasmessa la pratica SUAP n. 03632620757-27122022-1104 con cui il Responsabile del settore pianificazione territoriale del Comune di Tricase, al fine di richiedere la verifica di compatibilità regionale in relazione a un'istanza di autorizzazione alla realizzazione di una struttura semiresidenziale terapeutica per minori (art. 2 reg. reg. 14/2014) meglio dettagliata nel prosieguo e visti:

-l'istanza per l'ottenimento del certificato di compatibilità urbanistica ed edilizia (ai sensi dell'art. 7 co .2 l.r. n. 9/2017 propedeutica all'autorizzazione alla realizzazione di una struttura semiresidenziale terapeutica dedicata per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza (art. 2 reg. reg. 14/2014) nell'immobile identificato in catasto al Fg. 26- particella 36 e ubicato in via G. Filangieri snc Tricase (LE);

-il permesso di costruire n. 111/2017 che costituisce riferimento per lo stato legittimo dell'immobile identificato in catasto al foglio 26 – particella 36 e ubicato in via G. Filangieri snc – Tricase (LE);

-gli elaborati di progetto allegati all'istanza

Attestava *"la conformità dell'intervento di cui all'istanza avente ID pratica 03632620757-27122022-1104 alla normativa urbanistica ed edilizia vigente, ai fini del procedimento di autorizzazione ex art. 7 l.r. n. 9/2017"*.

Con medesima Pec, il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Tricase attestava inoltre *"l'avvenuta verifica dei titoli di cui al comma 1 dell'art. 7 l.r. n. 9/2017 e ss.mm.ii. e la compatibilità dell'intervento con la normativa urbanistica ed edilizia vigente"* all'uopo allegando la seguente documentazione:

- istanza di autorizzazione alla realizzazione di una struttura semiresidenziale terapeutica dedicata al trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza a firma del legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale "Libellula" di Tricase;
- contratto di locazione del bene immobile da destinare alla struttura da realizzare;
- planimetria dell'immobile e relazione tecnico-descrittiva del progetto relativo all'immobile medesimo.

Premesso quanto precede;
considerato che:

- l'art. 3 del R.R. n. 14/2014 dell'08/07/2014 ha definito, dal punto di vista allocativo, il fabbisogno regionale delle strutture in parola, con precipuo riferimento all'ASL LE, nel seguente modo:

"(...)

ASL Lecce

- n. 3 strutture residenziali, allocate, sul territorio della ASL, una al centro, una a sud, una nell'area nord Jonica
- n. 3 strutture semi residenziali, di cui una al centro, una a sud, una nell'area nord Jonica.";
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2689 del 16/12/2014 sono stati stabiliti "i criteri per l'individuazione delle aree di fabbisogno indicate dall'art. 3 del regolamento Regionale 8 luglio 2014, n. 14", con la specifica individuazione dei distretti socio sanitari, costituenti ciascuna area precedentemente indicata dal succitato articolo 3 del R.R. n. 14/2014, nei seguenti termini in relazione all'ASL LE:

"(...)

ASL LE

Area Centro 055 Lecce; Martano; Galatina; Moglie

Area Sud 055 Gallipoli; Casarano; Poggiardo; Gagliano del Capo

Area Nord Jonica 055 Nardò";

considerato, altresì, che:

- la D.G.R. n. 2037 del 07/11/2013 avente ad oggetto "*Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma I. lett. a). punti I e 2, L.R. n. 8/2004.*" dispone *inter alia* che "*Le richieste di verifica di compatibilità successive all'approvazione del presente atto presentate nell'arco temporale del bimestre di volta in volta maturato sono valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento*";
- l'Area Sud dell'ASL LE comprende geograficamente il distretto socio sanitario di Gagliano del Capo nell'ambito del quale ricade il Comune di Tricase;
- per la ridetta Area Sud dell'ASL LE, ad oggi, non sono pervenute richieste di verifica di compatibilità al fabbisogno regionale di per sé idonee a impedire il rilascio dell'odierno parere favorevole **-limitatamente a n. 10 utenti-** nei confronti della Società Coop. Sociale "Libellula";

tenuto conto "*dei requisiti e/a indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno e/o di requisiti, che attengano all'ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata*", che nel caso di specie sono rinvenibili nei requisiti di cui all'articolo 2, punti 5) e 6) del R.R. n. 14/2014, nonché del fabbisogno di cui all'art. 3 del medesimo R.R. n. 14/2014 e della D.G.R. n. 2689/2014;

si propone di esprimere parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale **limitatamente a n. 10 utenti**, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dell'art. 3 del R.R. n. 14/2014 e della D.G.R. n. 2689/2014, per l'Area Sud del territorio dell'ASL LE, nei confronti della Società Cooperativa Sociale "Libellula" di Tricase (LE), per la realizzazione di una Struttura Semiresidenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza (CSRTM), ex art. 2 del R.R. n. 14/2014, sita in Tricase alla via Filangieri SN,

con la precisazione che:

- Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società coop. Sociale "Libellula", in persona del suo legale rappresentante e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- E' assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi

rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;

- La società coop. Sociale "Libellula", in persona del suo legale rappresentante è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa allo scrivente Servizio;
- successivamente al rilascio, da parte del Comune di Tricase, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante della società coop. Sociale Libellula alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

D E T E R M I N A

- di esprimere parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale **limitatamente a n. 10 utenti**, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dell'art. 3 del R.R. n.

14/2014 e della D.G.R. n. 2689/2014, per l'Area Sud del territorio dell'ASL LE, nei confronti della Società Cooperativa Sociale "Libellula" di Tricase (LE), per la realizzazione di una Struttura Semiresidenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza (CSRTM), ex art. 2 del R.R. n. 14/2014, sita in in Tricase alla via Filangieri SN,

con la precisazione che:

- Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società coop. Sociale "Libellula", in persona del suo legale rappresentante e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- E' assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- La società coop. Sociale "Libellula", in persona del suo legale rappresentante è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa allo scrivente Servizio;
- successivamente al rilascio, da parte del Comune di Tricase, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante della società coop. Sociale Libellula alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.
- di notificare il presente provvedimento:
- al Legale Rappresentante della Società Cooperativa Sociale "Libellula", con sede legale in Tricase (LE) alla Via Stazione n. 21;
- al Direttore Generale dell'ASL LE;
- al Sindaco del Comune di Tricase (LE).

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 8 facciate è dichiarato immediatamente esecutivo e:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle *"Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1"* dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle medesime *"Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1"*;
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;

- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
- sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Ospedaliera della scrivente Sezione;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO

(Mauro Nicastro)

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Basato sulla proposta n. 183/DIR/2025/00599 dei sottoscrittori della proposta:

Il Funzionario Istruttore

Paolo Avitto

Il Dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Qualità

Elena Memeo

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta

Mauro Nicastro